

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LODI E ASSOCIAZIONE TOWANDA PER GLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA RETE DEGLI ASILI NIDO CITTADINA PER L'ANNO EDUCATIVO 2026/2027. CIG BCB87407F1.

VISTI:

- la legge 13 luglio 2015, n. 107 ad oggetto: "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107
- la Deliberazione del Consiglio dei ministri 5 ottobre 2021 che ha istituito il Piano di azione nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione zero-sei per il quinquennio 2021/2025;
- il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 34 del 01/03/2023 ad oggetto: INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA RETE DEGLI ASILI NIDO CITTADINA PER GLI ANNI EDUCATIVI 2023/2024 E 2024/2025 E 2025/2026. APPROVAZIONE NUOVO AVVISO PUBBLICO", in attuazione delle finalità previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 23/01/2026 che ha approvato il prontuario delle tariffe per il servizio nido - a.e. 2026/2027;
- la Determinazione dirigenziale n. 558 del 03/06/2026 che ha approvato il calendario per il servizio nido - anno educativo 2026/2027;

PREMESSO CHE:

in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 34 del 01/03/2023, il Comune di Lodi, con determinazione dirigenziale n. 671 del 23/06/2023, ha sottoscritto una convenzione per gli anni educativi 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026 con l'ente gestore del nido d'infanzia ALOHA – sito in via Biancardi, 7 – Lodi, che ha previsto la riserva di posti per minori inseriti nelle graduatorie comunali al fine di ampliare l'offerta cittadina di posti nido per le famiglie;

CONSIDERATA la necessità di garantire la continuità pedagogica e dell'ambiente educativo, dei gruppi dei pari e, laddove possibile, delle figure di riferimento allo scopo di favorire la stabilità del percorso intrapreso di n.10 minori che già frequentano il nido Aloha nei posti convenzionati comunali e che terminano il loro ciclo educativo nell'anno 2026/2027;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 146 del 06/08/2026 che approva la proroga del convenzionamento con l'ente gestore del nido Aloha - sito in Via Biancardi, 7 a Lodi - per l'anno educativo 2026/2027;
- la determinazione dirigenziale n. ___ del ___ ad oggetto: "Accertamento e impegno di spesa per proroga convenzione per interventi a sostegno della rete degli Asili Nido cittadina per l'anno educativo 2026/2027. Cig BCB87407F1.";

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'anno ____, il giorno ____ del mese di ____ in Lodi, presso la sede del Comune di Piazza Broletto, 1 – Lodi,

TRA

Il Comune di Lodi, con sede in Piazza Broletto n. 1, Codice Fiscale 84507570152, rappresentato da Dott. Giuseppe Demuro, nato il ____ – C.F. ____ a ____, il quale agisce nel presente atto in qualità di Dirigente della Direzione Organizzativa 2, ed in rappresentanza dell'ente (di seguito anche "Comune"),

E

Associazione TOWANDA, con sede legale in via ____ - 26900 Lodi - Partita IVA ____ - codice fiscale ____ - rappresentata da ____, nata il ____ a ____ – C.F. ____, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Associazione TOWANDA stessa (di seguito anche "Soggetto gestore")

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 - Oggetto della convenzione

- 1- Il Comune di Lodi concorda con l'Associazione Towanda, che gestisce il nido d'infanzia denominato Aloha ubicato in Lodi, via Dionigi Biancardi 7, la riserva di n° 10 posti per l'anno educativo 2026/2027.
- 2- Quali destinatari di tale riserva sono individuati n. 10 minori, già iscritti presso il suddetto nido in posti convenzionati comunali nell'ambito di convenzionamento in scadenza l'8 agosto 2026 con precedente gestore del servizio nido, che concludono il ciclo educativo nell'anno 2026/2027, al fine di garantire loro la continuità pedagogica e la stabilità del percorso intrapreso.

Art. 2 - Contributo per il mantenimento di 10 posti convenzionati

- 1- Il Comune di Lodi, per il periodo di vigenza della presente convenzione, riconoscerà all'Associazione Towanda – ente gestore del nido d'infanzia ALOHA sito a Lodi in Via Dionigi Biancardi n. 7, per ogni minore iscritto al posto convenzionato che prosegue il ciclo educativo nell'anno 2026/2027 presso il nido d'infanzia ALOHA, un importo mensile pari alla fascia massima di retta, approvata con delibera di Giunta Comunale n. 17 del 23/01/2026, sulla base dell'orario di frequenza del servizio (orario ridotto-normale-prolungato) e dei giorni effettivi di presenza del minore.
- 2- L'importo è comprensivo delle spese per materiale didattico e di consumo, pasti e merende, materiali per l'igiene dei minori e quant'altro necessario per la cura degli stessi durante la permanenza nel servizio
- 3- In caso di dimissione di un minore nel corso del mese, l'importo mensile dovuto al servizio convenzionato sarà quantificato proporzionalmente al periodo di effettiva frequenza.
- 4- In caso di eventuali dimissioni dei minori iscritti in convenzionamento, i posti resi disponibili non saranno oggetto di ulteriore copertura da parte del Comune di Lodi.

Art. 3 – Obblighi a carico del Soggetto gestore

Il gestore si impegna:

- a) ad attenersi a quanto previsto dalla DGR XII/1428 del 27 novembre 2023 ad oggetto “Definizione dei criteri per l’accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia”
- b) ad attenersi a quanto previsto dalla D.G.R. 2929/2020 di Regione Lombardia di Revisione e aggiornamento dei requisiti per l’esercizio degli asili nido e ss.mm.ii.;
- c) a predisporre e trasmettere al Comune di Lodi, prima dell’avvio dell’anno educativo, il progetto educativo e la carta dei servizi;
- d) a trasmettere a inizio di anno educativo:
 - 1. elenco nominativo del personale educativo ed ausiliario con le specifiche mansioni a cui è adibito, gli orari e i turni di servizio e i requisiti professionali di cui è in possesso;
 - 2. l’indicazione nominativa del coordinatore pedagogico, dotato di laurea specifica, con relativo impegno orario
 - 3. descrizione della modalità di effettuazione della sanificazione - igienizzazione giornaliera e periodica degli ambienti del nido e di forniture dei pasti;
 - 4. copia polizza assicurativa di cui all’art.13, con ricevuta del pagamento del premio relativo al contratto di assicurazione;
- e) a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di confezione e distribuzione dei pasti e sanificazione degli ambienti. Tutto il personale addetto alla cucina e alla distribuzione dei pasti deve, altresì, essere formato e costantemente aggiornato in materia di igiene alimentare e sull’applicazione dei principi del sistema HACCP;
- f) a garantire il proprio piano annuale della formazione e/o aggiornamento del personale educativo e del coordinatore pedagogico come da normativa vigente;
- g) a garantire alle famiglie la massima trasparenza nella gestione dei servizi;
- h) a garantire il servizio per l’anno educativo 2026/2027 come da calendario approvato con Determinazione dirigenziale n. 588/2026;
- i) a garantire gli orari del servizio come previsto dal prontuario delle tariffe per l’anno educativo 2026/2027 approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 23/01/2026;
- j) ad attuare o aderire a iniziative di collaborazione tra servizi per la prima infanzia nell’ottica della realizzazione del sistema educativo integrato;
- k) ad utilizzare il logo del Comune di Lodi in ogni tipo di materiale informativo e comunicativo inerente all’oggetto della presente convenzione, previa approvazione preventiva del Comune.

Il soggetto titolare del nido d’infanzia ALOHA è tenuto inoltre:

- a) a trasmettere mensilmente al Comune entro il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento, il riepilogo delle frequenze dei minori che occupano posti convenzionati, con relativi orari;
- b) a trasmettere mensilmente al Comune l’idoneo documento contabile relativo al corrispettivo dovuto dal Comune stesso.

Il Soggetto Gestore, sottoscrivendo la presente Convenzione:

- attesta che, il personale educativo ed ausiliario impiegato nella gestione del servizio è esente da condanne penali e/o carichi pendenti, ostativi all’assunzione nella Pubblica Amministrazione;
- attesta l’immunità da condanne penali, con specifico riferimento anche alle disposizioni legate al D.Lgs. n. 39/2014 relative all’attuazione della direttiva 2011/93/UE tese a contrastare l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, nonché la regolarità dei singoli rapporti di lavoro e dei versamenti assicurativi e previdenziali.

Art. 4 - Obblighi del Comune in ordine ai posti convenzionati

1. Il Comune di Lodi si obbliga a:
 - a) aggiornare tempestivamente il soggetto gestore in merito ai dati anagrafici dei minori assegnatari i posti convenzionati, le fasce di frequenza e gli importi dovuti in base alla deliberazione di Giunta comunale n.18/2026;
 - b) informare tempestivamente il soggetto gestore delle eventuali dimissioni di minori assegnatari i posti convenzionati;
 - c) liquidare, previa presentazione di regolare idoneo documento fiscale, l'importo convenuto per tutti gli utenti accolti in convenzione per l'anno educativo 2026/2027;
 - d) proporre, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, iniziative formative e di qualificazione rivolte anche al personale dei servizi in convenzione. Il Comune si impegna a comunicare al titolare del nido date, orari e contenuti delle suddette iniziative.
2. In presenza di minori con disabilità fisiche o sensoriali che necessitino di assistenza per l'autonomia e la comunicazione (ai sensi della all'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104), il Comune provvederà, per i soli minori residenti in Lodi, tramite il soggetto gestore individuato a seguito di procedura di evidenza pubblica, a garantire la necessaria assistenza a propria cura e spesa.

Art. 5 - Orari e calendario scolastico

Per i minori frequentanti su posto convenzionato deve essere assicurato il servizio dalle ore 7.30 alle ore 18.00 in base alle fasce orarie richieste dagli utenti, e comunque nel rispetto di quanto definito dalla delibera delle tariffe comunali, dal lunedì al venerdì, secondo il calendario per i nidi d'infanzia comunali, comprensivo del servizio di nido estivo, per l'anno educativo 2026/2027 approvato, con Determinazione dirigenziale n.588/2026.

Art. 6 – Tariffe a carico delle famiglie

Agli utenti del servizio viene applicata, dall'Amministrazione comunale, una tariffa mensile secondo le fasce previste per i nidi d'infanzia comunali da Deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 23/01/2026. Tale tariffa sarà corrisposta dalle famiglie mensilmente al Comune di Lodi secondo la regolamentazione vigente.

Art. 7 - Durata convenzione

La presente convenzione è valida per l'anno educativo 2026/2027, e avrà durata dal 1° settembre 2026 al 6 agosto 2027 compreso, come da calendario approvato con Determinazione dirigenziale n.558 del 03/06/2026, fatti salvi i casi di risoluzione di cui all'art. 9.

Art. 8 - Customer satisfaction

Il Comune in collaborazione con il soggetto convenzionato, nell'ottica del miglioramento dei servizi 0-3 offerti, proporrà alle famiglie dei minori inseriti nella struttura in convenzione idonei strumenti di rilevazione della qualità del servizio in convenzione (customer satisfaction).

Art. 9 - Controlli e verifiche – Penali e risoluzione

1. Il Comune si riserva il diritto di effettuare, in ogni momento e senza preavviso, controlli sul buon funzionamento del servizio, sulla qualità delle prestazioni fornite, sull'attuazione del progetto educativo presentato e sulla programmazione educativa.
2. Il soggetto titolare del nido d'infanzia ALOHA si impegna a collaborare alle verifiche mettendo a disposizione le informazioni, la documentazione e il personale necessario.

ALLEGATO A
(SCHEMA DI CONVENZIONE)

3. Qualora, anche a seguito dei controlli effettuati, vengano rilevate inadempienze agli obblighi, alle condizioni e agli oneri previsti dalla presente convenzione, saranno applicate penali da un minimo di Euro 50,00.= ad un massimo di Euro 500,00.= in relazione alla gravità dell'inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.
4. Qualora vengano rilevate inadempienze agli obblighi, alle condizioni e agli oneri previsti nella presente Convenzione, l'Amministrazione comunale, a mezzo del Dirigente della Direzione Organizzativa 2 del Comune di Lodi, procede alla contestazione dell'addebito al Gestore, il quale dovrà inviare le proprie controdeduzioni per iscritto all'Amministrazione entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione. Il Gestore è tenuto a conformarsi alle condizioni convenzionali e a quanto eventualmente richiesto nella contestazione, entro il termine indicato dal Comune.
5. Il Comune si riserva di risolvere unilateralmente la Convenzione in caso:
 - di perdita dei requisiti richiesti per l'autorizzazione al funzionamento e/o l'accreditamento, o loro mancato ripristino nei termini fissati dal Comune;
 - in cui le inadempienze di cui al precedente comma assumano carattere reiterato
 - venga accertato che il funzionamento e la gestione-organizzazione del nido non assicurino adeguata funzionalità e qualità delle prestazioni rivolte all'utenza;
 - di inosservanza ripetuta delle prescrizioni del Comune volte ad assicurare la regolarità dei servizi, l'igiene e la pulizia dei locali, la sicurezza degli utenti ed il rispetto di leggi e regolamenti anche sopravvenuti in corso di durata della convenzione;
 - il Comune valuti che l'inadempienza sia di particolare gravità, tale da compromettere la qualità delle prestazioni rivolte all'utenza;
 - di violazioni del contratto di lavoro applicato ai dipendenti accertate dalle autorità competenti;
 - di interruzione della continuità del servizio non dovuta a cause di forza maggiore o non concordata;
 - di gravi inosservanze delle disposizioni contenute nella presente Convenzione;
 - di effettuazione di transazioni finanziarie relative alla presente Convenzione senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, modificata dal D.L. n.187/2010.
6. Il Comune dà comunicazione della risoluzione al titolare del servizio convenzionato mediante Posta elettronica certificata all'indirizzo: _____, con un preavviso di almeno 15 giorni. Sono comunque erogati i corrispettivi dovuti per il servizio svolto fino al momento della risoluzione e alle famiglie dei minori inseriti nella struttura viene data comunicazione della cessazione del rapporto convenzionale e dei benefici ad esso connessi.

Art. 10 –Tracciabilità dei flussi finanziari e Pagamento

1. Il soggetto titolare assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.
2. Nei contratti stipulati per l'esecuzione anche non esclusiva del presente servizio tra il soggetto titolare ed i subcontraenti/soggetti gestori dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subcontraenti/soggetti gestori assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.
3. Il soggetto titolare si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Lodi della notizia di inadempimento della propria controparte (subcontraente/soggetto gestore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. I pagamenti devono essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 con accredito sul conto corrente bancario/postale codice IBAN

_____ acceso presso la Banca _____ – Filiale/Agenzia di _____/Sportello postale di _____ che il soggetto titolare ha indicato come conto corrente dedicato in relazione al servizio in oggetto.

5. La comunicazione di conto dedicato conservata in atti contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto dedicato.
6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.
7. Il corrispettivo dovuto dal Comune al Gestore viene liquidato mensilmente entro 30 (trenta) giorni dalla data di assunzione al protocollo generale del Comune di Lodi della nota spesa trasmessa dal soggetto Gestore, e previo accertamento, da parte del Responsabile del Servizio Nidi, della regolarità della stessa e del buon funzionamento del servizio.
8. Ogni pagamento dei corrispettivi è subordinato:
 - all'acquisizione d'ufficio della regolarità contributiva del soggetto Gestore privato tramite il Durc on line;
 - all'acquisizione, entro il quinto giorno del mese successivo, di copia del registro mensile delle presenze.
9. Il soggetto Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente agli uffici comunali competenti, per mezzo di PEC, qualsiasi modifica dei dati comunicati.

Art. 11 - Responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

1. Il soggetto titolare del nido d'infanzia ALOHA si impegna ad applicare al personale impiegato nel servizio le disposizioni vigenti in materia di contratti di lavoro e assicurazione sociale.
2. Il soggetto titolare del nido d'infanzia ALOHA si impegna a comunicare al Comune il C.C.N.L. applicato nei confronti del suddetto personale.
3. Il soggetto titolare del nido d'infanzia ALOHA si obbliga ad applicare nei confronti del personale dipendente condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e locali vigenti per il settore.
4. Il soggetto titolare del nido d'infanzia ALOHA provvede alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamento in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori e sulla tutela della libertà e dignità degli stessi.
5. Tutti i suddetti obblighi vincolano il soggetto titolare per tutto il periodo di validità del presente atto.
6. Al soggetto titolare del nido d'infanzia ALOHA è fatto obbligo di dare comunicazione scritta a tutto il personale dipendente del contenuto del presente articolo.

Art. 12 - Divieto di cessione della convenzione

Al soggetto titolare è fatto espresso divieto di cedere a terzi, anche in parte, il presente contratto, a pena di risoluzione dello stesso, ferma restando l'azione del Comune di Lodi per il risarcimento dei danni.

Art. 13 – Responsabilità

Il Soggetto è l'unico e solo responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio o per cause ad esso connesso.

Il Soggetto si impegna a trasmettere prima dell'avvio dell'anno educativo 2026/2027 polizza per la responsabilità civile verso i terzi.

Il Comune resta del tutto estraneo sia ai rapporti giuridici verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dall'Ente gestore, sia ad ogni pretesa di azione al riguardo.

Art. 14 – Accreditalamento

Il possesso dei requisiti per l'accreditalamento, così come indicati ai sensi della normativa regionale, è condizione indispensabile per i nidi privati alla stipula della presente convenzione con il Comune di Lodi e per l'eventuale accesso a finanziamenti pubblici.

Il gestore si impegna a mantenere il proprio servizio entro gli standard e le condizioni previste dalla normativa regionale, pena la risoluzione del contratto, e ad attuare il percorso di valutazione della qualità del proprio servizio specificamente disposto dalla normativa stessa.

Art. 15 - Controversie

Eventuali controversie relative alla presente convenzione, o comunque alla stessa anche indirettamente connesse, sono definite dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il foro competente è quello di Lodi.

Art. 16 - Spese contrattuali

Tutte le spese, imposte, tasse e diritti di segreteria inerenti e conseguenti al presente atto s'intendono sempre completamente a carico del titolare del nido d'infanzia convenzionato.

Art. 17 - Domicilio

Il soggetto titolare dichiara di avere il proprio domicilio fiscale all'indirizzo citato in premessa, ove elegge domicilio agli effetti del presente atto.

Art. 18 - Informazioni sul trattamento dei dati personali (art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679)

1. Tutti i dati personali comunicati al Comune di Lodi saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali.
2. Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: la società SISTEMA SUSIO SRL, reperibile presso la sede municipale del Comune di Lodi in Piazza Broletto 1 - 26900 Lodi (LO). In caso di istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato utilizzando i recapiti istituzionali dell'ente (dpo@comune.lodi.it) indicati sul sito web dell'Ente.
3. L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
4. L'informativa completa, denominata "Gestione dati delle Parti", redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo <https://www.comune.lodi.it/privacy>.
5. Ai fini della regolare esecuzione della presente convenzione, il soggetto convenzionando dovrà necessariamente trattare dati personali per conto del Comune di LODI. Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167 e novellato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, il convenzionando, all'atto della sottoscrizione della convenzione, verrà designato quale

ALLEGATO A
(SCHEMA DI CONVENZIONE)

Responsabile “esterno” del Trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo. Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è il Comune di LODI e che il Designato del Trattamento che vi compete è il Dirigente della Direzione Organizzativa 2 (modulo *Nomina Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento 679/2016/UE*).

6. A seguito della designazione, il convenzionando dovrà impegnarsi all’osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati. A tal fine, prima dell’avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione degli “Incaricati del Trattamento” che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto della convenzione e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi al Comune. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Dovrà, inoltre, sottoscrivere per accettazione l’apposito atto di designazione in qualità di Responsabile esterno per il trattamento dati in nome e per conto del Comune di LODI relativamente ai dati trattati nell’esecuzione del rapporto convenzionale che gli verrà sottoposto.

Lodi,

Dott. Giuseppe Demuro

Dirigente - Direzione Organizzativa 2

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 D.lgs. 07/03/2005 n. 82)

Dott.ssa Greta Borsani

Presidente - Associazione TOWANDA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 D.lgs. 07/03/2005 n. 82)



Oggetto: Nomina Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE

COMUNE DI LODI, con sede in Lodi, Piazza Broletto, 1, P.IVA 03116800156 – codice fiscale 84507570152, in qualità Titolare del trattamento dei dati personali attribuisce il ruolo di Responsabile esterno a:

ASSOCIAZIONE TOWANDA, sede legale in via Magenta, 10 - 26900 Lodi – cod. fisc. 92571810156

per le seguenti attività: SERVIZIO NIDO PER I POSTI IN CONVENZIONAMENTO CON IL COMUNE DI LODI PREVISTI PER L'ANNO EDUCATIVO 2026/2027

Trattamento: affidamento e gestione in convenzione di 10 posti presso il nido privato Aloha nonché l'esecuzione delle attività connesse, strumentali e complementari all'erogazione del servizio stesso per conto del Titolare.	
Finalità: • Erogazione del servizio educativo e assistenziale quotidiana: Svolgimento delle attività didattiche, monitoraggio della frequenza e tenuta dei registri quotidiani di presenza, annotazioni sullo sviluppo del bambino e • Tutela della salute e della sicurezza dei minori: Gestione delle diete speciali (motivi sanitari o religiosi) tramite i piani HACCP della mensa e attivazione dei protocolli sanitari di primo soccorso o emergenza. • Rapporti con le famiglie: Comunicazioni istituzionali relative all'organizzazione del servizio, agli orari, alle scadenze e all'andamento educativo del minore, gestione delle deleghe per il ritiro. • Rendicontazione e controlli pubblici: Trasmissione periodica al Comune dei dati sulle presenze effettive per il calcolo delle rette e l'erogazione dei contributi pubblici di convenzione.	
Natura: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, cancellazione, distruzione.	
Tipologia dei dati personali: Dati comuni identificativi (recapiti telefonici, indirizzi e-mail, dati derivanti dall'Isee e dati bancari); Dati personali che rivelano le convinzioni religiose o filosofiche; Dati personali relativi alla salute.	Categoria dei soggetti interessati: Utenti minori frequentanti iscritti ai posti convenzionati. Familiari degli utenti.

Tale incarico viene attribuito ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 679/2016/UE (d'ora in avanti denominato semplicemente "Regolamento"). Il presente documento rappresenta l'atto giuridico di formalizzazione delle responsabilità come previsto dal paragrafo 3 del citato articolo 28.

La presente nomina sarà oggetto di revisione/integrazione sulla base della specifica attività di auditing programmata dal Data Protection Officer (laddove nominato) individuato dal Titolare del trattamento, attività in base alla quale verranno approfonditi e sviluppati gli ambiti inerenti alle specifiche misure di sicurezza adottate dal Responsabile.

Garanzie generali di sicurezza prestate dal Responsabile (Art. 28.1)

Il Responsabile del trattamento (d'ora in avanti "Responsabile") garantisce l'attuazione di misure tecniche ed organizzative tali da soddisfare, nella loro totalità, i requisiti posti dal Regolamento.

Autorizzazione nomina Sub-Responsabili (Art. 28.2 – 28.4)

Ai sensi dell'art.28.2 del Regolamento con la presente si fornisce espressa autorizzazione scritta generale alla individuazione da parte del Responsabile di altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di "sub-responsabili". A fronte di tale autorizzazione, si richiede al Responsabile di comunicare alla scrivente l'elenco di tutti gli eventuali soggetti individuati in qualità di sub-responsabili. La scrivente provvederà a verificare eventuali profili di criticità emergenti dalle comunicazioni ricevute e si riserva la facoltà di limitare e/o revocare l'autorizzazione ivi concessa. Nel caso in cui nel tempo intervengano modifiche, aggiunte o sostituzioni dei sub-



responsabili inizialmente comunicati, tali nuove nomine dovranno essere inoltrate alla scrivente al fine di effettuare le opportune valutazioni (anche in termini oppositivi) relativamente alla protezione dei dati personali.

Si precisa come è obbligo del Responsabile del trattamento individuare e nominare in forma scritta i propri sub-responsabili; tale atto di nomina/individuazione dovrà riproporre a carico del sub-responsabile i medesimi obblighi posti a carico del responsabile e specificati nel presente documento, in particolare l'atto dovrà individuare le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che il trattamento soddisfi i requisiti di sicurezza richiesti dal Regolamento.

Si evidenzia come il Responsabile conservi nei confronti della scrivente, Titolare del trattamento, ogni responsabilità derivante dall'eventuale inadempimento posto in essere dal sub-responsabile.

Prescrizioni poste a carico del Responsabile (art. 28.3)

Per lo svolgimento delle attività di trattamento dati personali conseguenti al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà:

- a. comunicare preventivamente l'eventuale trasmissione dei dati personali verso paese terzo (non appartenente alla Unione Europea); in tali casistiche il Titolare si riserva la facoltà di esprimere apposita autorizzazione alla trasmissione a meno che tale trasmissione non sia espressamente richiesta dell'Unione o dal diritto nazionale;
- b. autorizzare espressamente al trattamento dei dati personali i propri dipendenti/collaboratori/soci/volontari attraverso modalità che garantiscano che tali soggetti siano obbligati al rispetto della riservatezza nei confronti dei dati che si troveranno a trattare in funzione del proprio incarico/ruolo;
- c. garantire di aver effettuato una analisi dei rischi sui trattamenti oggetto della responsabilità e assistere il Titolare del trattamento nella valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento; i documenti comprovanti l'analisi del rischio e l'eventuale valutazione di impatto dovranno essere messi a disposizione del Titolare del trattamento su richiesta di quest'ultimo;
- d. garantire la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;
- e. garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;
- f. garantire la presenza di una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;
- g. garantire che tutti i soggetti che agiscono sotto l'autorità del responsabile e che abbiano accesso ai dati non trattino tali dati se non sono stati istruiti in tal senso dal Responsabile stesso;
- h. garantire il necessario apporto al titolare del trattamento qualora nei confronti di questo vengano esercitati i diritti che il Regolamento (al capo III) riconosce agli interessati i quali impattino sui dati personali oggetto della presente nomina;
- i. garantire la comunicazione al Titolare (ai sensi dell'art. 33.2 del Regolamento) di tutti gli eventi di violazione dei dati personali al fine di consentire al Titolare stesso il rispetto delle attività di notifica all'Autorità di controllo stabilite dall'articolo 33 del regolamento. La comunicazione da parte del responsabile al titolare dovrà avvenire senza ingiustificato ritardo all'indirizzo PEC istituzionale e dovrà contenere almeno i seguenti punti:
 - A. natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 - B. il nome e i dati di contatto del Data Protection Officer o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
 - C. descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;



D. descrivere le misure adottate da parte del responsabile del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Il responsabile sarà tenuto a mantenere presso i propri uffici la documentazione necessaria a descrivere le violazioni dei dati subite.

- j. cancellare e/o restituire al titolare tutti i dati personali una volta cessata l'erogazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando anche le copie esistenti sui propri database, salvo che il diritto dell'Unione o degli stati membri preveda la conservazione dei dati; qualora al termine del servizio il titolare non richieda espressamente la restituzione dei dati questi si intenderanno soggetti ad obbligo di cancellazione;
- k. rendersi disponibile a sottoporsi ad attività di auditing da parte del titolare del trattamento, o di un delegato di quest'ultimo, qualora questo ne ravvisasse la necessità;
- l. comunicare al titolare del trattamento l'adesione ad eventuali codici di condotta di cui all'articolo 40 o ad un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 del Regolamento;
- m. attenersi ai criteri di durata del trattamento comunicati dal Titolare.

Responsabilità

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Responsabile. Il Responsabile risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi posti dal Regolamento specificatamente diretti ai responsabili o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni impartite dal Titolare nel presente atto.

In caso di richieste di risarcimento pervenute al Titolare, per violazioni compiute dal Responsabile, il Titolare si riserva il diritto di rivalsa nei confronti del Responsabile stesso.

Per quanto riguarda le sanzioni imputabili da parte dell'Autorità Garante, fanno fede gli art. 82, 83 e 84 del Regolamento.

In caso di accertata violazione delle disposizioni del Regolamento o del presente contratto, il Titolare si riserva il diritto di mettere in atto le misure ritenute corrette nei confronti del Responsabile. Se la violazione si configurasse di particolare gravità, è fatto salvo il diritto del Titolare di rescindere il presente contratto.

Durata e risoluzione

Le prescrizioni di cui al presente atto hanno decorrenza dall'ultima data di sottoscrizione e scadenza congrua a quella indicata nel rispettivo contratto di fornitura di servizi. Il presente atto rimarrà in vigore fino a quando continueranno a svilupparsi le obbligazioni contrattuali del contratto di fornitura dei servizi di cui l'atto stesso disciplina gli aspetti inerenti alla tutela dei dati personali.

Luogo e data _____

Firma del Titolare del Trattamento

Firma per accettazione del Responsabile